



COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI
S.U.A.P.

Piazzale Degli Eroi, 13 – 03047 San Giorgio a Liri -FR

Tel.0776 914823– fax 0776 911017

Sito internet: www.comunedisangiorgioliri.it



***REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
L'INSTALLAZIONE DEI CHIOSCHI
PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 26 maggio 2012

Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 14 settembre 2012

Il Responsabile Area Tecnico-Urbanistica
Ass.re Achille A. LONGO



COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI S.U.A.P.

Piazzale Degli Eroi, 13 – 03047 San Giorgio a Liri -FR

Tel.0776 914823– fax 0776 911017

Sito internet: www.comunedisanorgioglioliri.it

INDICE

Articolo 1	-	Definizione di chiosco
Articolo 2	-	Ambito di applicazione
Articolo 3	-	Concessione. Modalità per le richieste
Articolo 4	-	Caratteristiche del chiosco
Articolo 5	-	Caratteristiche dei siti
Articolo 6	-	Criteri di collocazione
Articolo 7	-	Criteri di assegnazione
Articolo 8	-	Formazione della graduatoria
Articolo 9	-	Rilascio della concessione
Articolo 10	-	Durata della concessione
Articolo 10 bis	-	Onerosità
Articolo 11	-	Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione
Articolo 12	-	Sanzioni
Articolo 13	-	Norma transitoria
Allegato A	-	Iter pratiche



COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI S.U.A.P.

Piazzale Degli Eroi, 13 – 03047 San Giorgio a Liri -FR

Tel.0776 914823– fax 0776 911017

Sito internet: www.comunedisanorgiotaliri.it

ARTICOLO 1 - Definizione di chiosco

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, posato su suolo pubblico, ovvero privato, gravato di servitù di uso pubblico, a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dalla Civica Amministrazione.

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, individua le tipologie delle ubicazioni possibili nell'ambito del territorio del Comune di San Giorgio a Liri, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione a titolo precario.
2. Le presenti disposizioni si applicano ai chioschi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. 287/91 e della L.R. 21/2006 e per le attività commerciali di cui al Decreto Legislativo 114/1997.

ARTICOLO 3 - Concessione. Modalità per le richieste

1. Possono presentare domanda, tutte le persone, sia fisiche, che giuridiche (società di persone) comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni e Srls (società a responsabilità limitata semplificata), come disciplinata dall'articolo 2463-bis del Codice civile, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che alla data di pubblicazione del bando per la concessione di area comunale per l'assegnazione dei chioschi:
 - abbiano compiuto 18 anni;
 - siano cittadini italiani, non esclusi dall'elettorale politico attivo;
 - abbiano tutti i requisiti morali e professionali, richiesti dalla normativa, per il rilascio delle autorizzazioni sia per il settore non alimentare sia per il settore alimentare ed in particolare per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi delle vigenti leggi, e che non sussistano nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 19 della Legge 575/65 (antimafia);
 - nel caso di società di persone o di Srls il possesso dei requisiti di cui sopra è richiesto per tutti i soci;
 - il soggetto che presenta domanda come componente o legale rappresentante di una società di persone o di Srls, non la potrà presentare contemporaneamente come singola persona fisica;
 - qualsiasi variazione di componenti la società, sarà ritenuta motivo di decadenza della concessione dell'area, nel caso in cui i nuovi soci non risultano in possesso dei requisiti.
2. I soggetti interessati all'ottenimento della concessione per la collocazione del chiosco dovranno ottenere autorizzazione edilizia rilasciata dal competente ufficio, giusto quanto previsto dalle norme in materia, dal presente Regolamento, dal Regolamento di Polizia



COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI S.U.A.P.

Piazzale Degli Eroi, 13 – 03047 San Giorgio a Liri -FR
Tel.0776 914823– fax 0776 911017
Sito internet: www.comunedisanorgioglioliri.it

Urbana, dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

3. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al comma precedente, l'interessato dovrà presentare formale istanza in bollo, indirizzata al S.U.A.P., corredata dalla seguente documentazione:
 - a) progetto in quattro copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai.

Dovranno prodursi planimetrie dell'area (estratto di P.R.G. in scala 1:5.000, di carta tecnica in scala 1:1.000 ed illustrazioni in scala 1:200 dell'esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante). Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
 - b) parere favorevole degli Enti competenti per collocazioni in luoghi soggetti a vincoli;
 - c) relazione scritta in sei copie;
 - d) fotografie a colori in quattro copie (formato minimo cm. 9.00 x 12.00) del luogo interessato dall'inserimento proposto;
 - e) il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione;
 - f) parere favorevole espresso dalla competente autorità sanitaria.
4. Il rilascio della concessione per l'installazione dei chioschi è subordinata ai seguenti controlli:
 - a) Verde Pubblico (quando il chiosco insiste su aree verdi o alberate);
 - b) Viabilità, Traffico e Parcheggio presso l'Ufficio di P.M.;
 - c) Arredo Urbano;
 - d) Suolo Pubblico;
 - e) Ponti Canali e Fognature;
 - f) Altre disposizioni di cui alle N.T.A. del P.R.G. e del Regolamento Edilizio Comunale.

ARTICOLO 4 - Caratteristiche del chiosco

I chioschi dovranno:

- a) Essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal presente Regolamento.
- b) Avere superficie complessiva coperta non superiore a mq. 40,00 compresi servizi igienici e locali di servizio.
- c) Avere al proprio interno i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento ed agli



COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI S.U.A.P.

Piazzale Degli Eroi, 13 – 03047 San Giorgio a Liri -FR

Tel.0776 914823– fax 0776 911017

Sito internet: www.comunedisanorgioglioliri.it

eventuali servizi igienici, onde evitare modifiche od aggiunte alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili dopo il rilascio della concessione.

- d) Gli allacci alla rete dei servizi, quali luce – telefono – gas ecc. dovranno essere realizzati con stesura di cavi e/o tubazioni in traccia, senza alcun elemento in vista e previa autorizzazione a carico del richiedente.
- e) Avere altezza, misurata tra la linea di terra / marciapiede e la linea di colmo, massimo di ml. 3,50.

Non potranno essere assentiti elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente.

ARTICOLO 5 – Caratteristiche dei siti

I chioschi potranno essere collocati esclusivamente:

- 1) Nelle zone di nuovi insediamenti residenziali con scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali;
- 2) Su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso. Il posizionamento dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a metri 3,00 dalle carreggiate veicolari e dalle alberature esistenti misurate da ogni punto della proiezione della copertura e a metri 12,00 dalle intersezioni stradali;
- 3) Nelle aree verdi a condizione che il chiosco insista su una superficie calpestabile almeno 20 volte superiore alla superficie coperta del chiosco. La collocazione nelle aree pubbliche dovrà in ogni caso rispettare le previsioni dell'art. 33 punto 3 delle NTA del PRG.
- 4) Su aree contigue a quelle dei mercati esclusivamente per l'attività di somministrazione nel rispetto dei punti precedenti. Eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere valutate dagli uffici competenti.
- 5) Su aree private fornite di parcheggio con accessi a norma di Codice della Strada.

ARTICOLO 6 - Criteri di collocazione

La collocazione del chiosco sarà di norma concessa quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni formali, costituirà elemento di valorizzazione dell'intorno urbano e dei singoli elementi architettonici prossimi alla installazione.

La collocazione del chiosco non sarà concessa:

- a) dove la presenza precluda in tutto o in parte visuali prospettiche attestata su monumenti di pregio;
- b) ove occorra garantire e valorizzare la leggibilità di segni urbanistici ed edilizi qualificanti particolari vicende storiche;
- c) dove la continuità delle cortine edilizie è elemento qualificante ed attrattivo del paesaggio urbano;
- d) se addossato o ancorato all'edificio e ciò comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente e del paesaggio urbano;



COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI S.U.A.P.

Piazzale Degli Eroi, 13 – 03047 San Giorgio a Liri -FR

Tel.0776 914823– fax 0776 911017

Sito internet: www.comunedisanorgioglioliri.it

- e) quando non rispetta le norme del nuovo Codice della Strada;
- f) quando la sua presenza su suolo pubblico costituisca ostacolo al movimento pedonale e veicolare, deve avere uno spazio pedonale prospiciente allo stesso per una profondità minima di mt. 3 per l'intera lunghezza dei fronti vetrinati e mt. 1,8 sui fronti cechi (quest'ultima può ridursi a metri 1,20 se non interessa il transito pedonale);
- g) quando la sua collocazione comporti una riduzione dei parcheggi disponibili in una zona ove questi siano necessari o dove per l'accesso al chiosco possano essere previste soste di intralcio o pericolo.

ARTICOLO 7 - Criteri di assegnazione

Le aree comunali relative ai chioschi, saranno assegnate con bando pubblico con i criteri in esso specificati, in base alla graduatoria formata da apposita Commissione Comunale rispettando i seguenti criteri:

1. Ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
2. Carico di famiglia;
3. assenza di lavoro dipendente o autonomo o convenzione presso altra struttura pubblica o privata, sia a tempo determinato, che indeterminato.
4. Dichiarazione ISEE;
5. Giovane età;
6. Tipo di concessione (continuativa o stagionale);
7. Idea progettuale;
8. Idea imprenditoriale.

I posteggi che si renderanno disponibili per cessata attività decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

L'assegnazione ai suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio.

ARTICOLO 8 – Formazione della graduatoria

La Commissione preposta provvederà al controllo delle domande presentate e alla redazione della graduatoria, di cui una per ogni ubicazione.

Ad ogni domanda sarà attribuito un punteggio, secondo i seguenti criteri:

- | | | | |
|---|--|-------|----|
| ▪ | Presentazione richiesta entro gg. 10 dalla pubblicazione del bando | punti | 10 |
| | “ “ dall'11° al 20° giorno | punti | 6 |
| | oltre il 20° giorno ed entro i termini previsti | punti | 3 |



COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI S.U.A.P.

Piazzale Degli Eroi, 13 – 03047 San Giorgio a Liri -FR

Tel.0776 914823– fax 0776 911017

Sito internet: www.comunedisanorgioglioliri.it

- Carico di famiglia: coniugato punti 10
per ogni figlio a carico punti 2
- assenza di lavoro dipendente o autonomo o convenzione presso altra struttura pubblica o privata, sia a tempo determinato, che indeterminato punti 10
- Dichiarazione ISE: fino a € 12.000,00 punti 10
da € 12.000,00 fino a € 30.000,00 punti 6
oltre € 30.000,00 punti 2
- Giovane età: fra i 18 ed i 30 anni punti 30
fra i 30 ed i 40 anni punti 20
fra i 40 ed i 60 anni punti 10
sup. a 60 anni punti 5
- Tipo di concessione:
CONTINUATIVA punti 20
STAGIONALE O NON CONTINUATIVA punti 10
- Qualità dell'idea progettuale punti 20
- Qualità dell'idea imprenditoriale punti 10

In caso di parità vale l'ordine di presentazione della domanda.

ARTICOLO 9 - Rilascio della concessione

5. La concessione per l'installazione del chiosco sarà rilasciata secondo le norme del presente regolamento in unico atto autorizzatorio comprensivo delle seguenti autorizzazioni amm.ve:
 - autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico
 - autorizzazione edilizia
 - autorizzazione commerciale
6. In caso di cambiamento di tipo di attività commerciale è necessaria una nuova richiesta ed il rilascio di una nuova concessione.
7. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti della presente concessione sono a carico



COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI S.U.A.P.

Piazzale Degli Eroi, 13 – 03047 San Giorgio a Liri -FR
Tel.0776 914823– fax 0776 911017
Sito internet: www.comunedisanorgioglioliri.it

del Concessionario nessuna esclusa.

Articolo 10 – Durata della concessione

La concessione rilasciata, previa corresponsione della relativa tassa di occupazione di suolo pubblico (T.O.S.A.P.), ha durata massima di anni 18 (diciotto), decorsi i quali si intende decaduta.

La stessa concessione può essere rinnovata entro il limite comunque non superiore ad anni 18, su apposita richiesta del titolare o degli aventi causa, ai sensi del vigente regolamento come sopra richiamato e dovrà pervenire al protocollo generale del comune almeno tre mesi prima della scadenza prestabilita.

Nelle zone a parco attrezzato, ai sensi dell'art. 33, punto 3, delle NTA del PRG, la realizzazione e gestione di chioschi ed attrezzature per la sosta, il ristoro quali panchine e tavoli all'aperto, il gioco dei bambini, etc., può essere effettuata dai privati singoli o in associazione e/o consorzio, dietro stipula di specifica convenzione. Il progetto deve essere conforme alle esigenze comunali.

Il titolare della concessione deve garantire per l'intero periodo di durata della concessione il controllo pubblico sul servizio.

Alla scadenza del termine della concessione, salvo diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale, il chiosco dovrà essere rimosso a spese del concessionario; lo stesso, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'istallazione del manufatto. In caso di inadempienza, previa diffida, il comune ha diritto al ristoro degli oneri necessari all'eventuale sgombero pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.

Alla scadenza del 18° anno, salvo diversa ed espressa indicazione di rimozione, il comune entra in piena proprietà dell'edificio e termina ogni suo obbligo nei confronti del concessionario.

Il recesso e la decadenza del titolare della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, nonché la revoca della stessa sono disciplinate dal successivo art. 11 del Regolamento.

Articolo 10 bis - Onerosità

1. I chioschi, qualora ricadano su suolo pubblico sono assoggettati alla T.O.S.A.P. secondo le disposizioni di legge e regolamenti vigenti al momento dell'istanza.
2. Il pagamento della T.O.S.A.P. per i chioschi sarà effettuato, per il primo anno, prima del rilascio dell'autorizzazione e per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base degli importi unitari deliberati.
3. La superficie occupata dai chioschi costituisce imponibile ai fini della T.A.R.S.U., limitatamente al periodo di impiego.
4. Il rilascio dell'autorizzazione - per qualsiasi tipologia di pratica e per qualunque tipo di suolo da occupare, pubblico o privato - è subordinato al pagamento della somma di Euro 200,00 (duecento/00), quale diritto di istruttoria della pratica.

Articolo 11 - Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione



COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI S.U.A.P.

Piazzale Degli Eroi, 13 – 03047 San Giorgio a Liri -FR
Tel.0776 914823– fax 0776 911017
Sito internet: www.comunedisanorgioglioliri.it

L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione dell'uso del suolo pubblico, con preavviso di mesi 4, per ragioni di interesse pubblico, ovvero nel caso si renda necessario eliminare il manufatto, per motivi di viabilità o di sicurezza.

La concessione è revocabile anche quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni, non autorizzate, rispetto al progetto originario.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

Si determina la decadenza della concessione, di diritto:

1. nel caso di mancato pagamento della TOSAP e/o della TARSU entro i termini stabiliti per legge e/o regolamenti;
2. nel caso di sub-locazione abusiva;
3. nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura.

L'immediata decadenza, sospensione o revoca della concessione dell'uso del suolo può essere effettuata dall'Amministrazione, in qualunque momento e senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro **novanta giorni** dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per mancata esibizione del certificato di iscrizione al REC, e/o per cancellazione allo stesso;
- d) per giustificati motivi di ordine pubblico o su segnalazione dei preposti alla vigilanza e sicurezza;
- e) per palese inadempienza e/o cattiva gestione del punto vendita, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.
- f) nel caso in cui il titolare si trovi nelle condizioni previste dall' art 5 commi 2, 3 e 4 del D.L.VO 31 marzo 1998, n. 114 recepito dall'art. 8 della L.R. n. 21 del 29.11.2006.

All'atto della decadenza e/o revoca, salvo diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale, la struttura dovrà essere rimossa; il concessionario, in tal caso, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto. In caso di inadempienza, previa diffida, l'Amministrazione potrà procedere alla requisizione del manufatto, fatti salvi i diritti al ristoro degli oneri necessari al ripristino dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 12 – Sanzioni

L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, ovvero privati gravati di servitù di uso pubblico con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana.



COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI S.U.A.P.

Piazzale Degli Eroi, 13 – 03047 San Giorgio a Liri -FR

Tel.0776 914823– fax 0776 911017

Sito internet: www.comunedisangiorgioliri.it

ARTICOLO 13 - Norma transitoria

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo.
2. I casi di situazioni esistenti costituenti problemi di compromissione ambientale e/o intralcio alla circolazione, (per collocazione - chioschi addossati a cortine murarie, alberate, chioschi in contrasto col presente regolamento con disposizioni entrate in vigore successivamente al rilascio della concessione, ecc...), dovranno essere eliminati, consentendo al concessionario di individuare delle nuove soluzioni in conseguenza del presente regolamento, entro il termine inderogabile di mesi sei dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, le concessioni non esercitate direttamente vengono revocate e riassegnate agli esercenti l'attività o ad eventuali nuovi richiedenti.



COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI **S.U.A.P.**

Piazzale Degli Eroi, 13 – 03047 San Giorgio a Liri -FR

Tel.0776 914823– fax 0776 911017

Sito internet: www.comunedisanorgioglioliri.it

ALLEGATO A

ITER PRATICHE

- 1) Presentazione della domanda al SUAP;

- 2) Il SUAP trasmette la pratica all'Ufficio Commercio affinché sia verificato che la collocazione proposta non sia in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

- 3) L'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di P.M. provvedono ai seguenti controlli di conformità urbanistica e di rispetto del C.D.S.:
 - Verde Pubblico (quando il chiosco insiste su aree verdi o alberate)
 - Viabilità, Traffico e Parcheggi
 - Arredo Urbano
 - Suolo Pubblico
 - Ponti Canali e Fognature.

- 4) Il Responsabile del S.U.A.P. predisponde il provvedimento autorizzatorio in unico atto comprensivo delle seguenti autorizzazioni amm.ve:
 - autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico
 - autorizzazione edilizia
 - autorizzazione commerciale